

ULTERIORI INDIRIZZI E MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME ELEZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELLA L.R. 79/2012

Al fine di garantire il corretto svolgimento e consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alle prime elezioni dei consorzi di cui alla l.r. 79/2012 il presente documento detta ulteriori indirizzi e modalità operative per l'esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle operazioni elettorali in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 79/2012, al D.P.G.R. 59/2013, al D.P.G.R. 121/2013 ed al D.P.G.R. 153/2013.

1. ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1.1. Il paragrafo 5 della Parte I dell'Allegato 1 al D.P.G.R. 121/2013 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di favorire un'adeguata rappresentanza di genere, le liste dei candidati per ciascuna sezione sono composte preferibilmente:

a) con candidati di due generi diversi in modo tale da non superare i 2/3 dei candidati dello stesso genere;

b) nel caso di cui alla lettera a) in ordine alternato fino alla concorrenza dei generi stessi.”

1.2. Il punto 2 del paragrafo 5 “Presentazione delle liste” della Parte II dell'allegato 1 al D.P.G.R. 121/2013 è abrogato.

2. DELEGHE E TITOLI DI LEGITTIMAZIONE

2.1. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un consorziato iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue:

- a) Nel caso in cui il defunto è unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (articolo 10, comma 2, l.r. 79/2012) l'esercizio del diritto di voto dell'erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.
- b) Qualora gli eredi siano più di uno e si sia costituita una comunione ereditaria oppure nel caso in cui il defunto non sia stato l'unico intestatario o non sia stato cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%, il rappresentante della comunione è individuato secondo le regole della comunione di cui all'articolo 10 della l.r. 79/2012. In tal caso l'esercizio del diritto di voto dell'erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, fatta salva l'eventuale delega trasmessa nei termini di cui all'articolo 10, comma 3 della l.r. 79/2012;

2.2. In caso di compravendita di immobili (terreni e fabbricati), situati nell'ambito del perimetro di contribuenza, si procede come segue:

- a) l'esercizio del diritto di voto è esercitato dal nuovo proprietario ed è subordinato al deposito, al seggio, di autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.
- b) nel caso di comproprietà il rappresentante dovrà essere individuato secondo le regole della comunione di cui all'articolo 10 della l.r. 79/2012.

2.3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 commi 6 e 7 della L.R. 79/2012, dal D.P.G.R. 59/2013, dal D.P.G.R. 121/2013 ed in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale con delibera n.397/1998, ai fini dell'esercizio del voto è ammessa la delega

a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale e nel medesimo seggio.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER I COMUNI BADIA TEDALDA E SESTINO

3.1. I Comuni di Sestino e Badia Tedalda in quanto parti di territorio della Regione Toscana afferenti a unità idrografiche ed idrauliche appartenenti a comprensori interregionali per le quali le funzioni di bonifica sono esercitate dagli enti gestori della bonifica di cui alla l.r.34/1994 secondo quanto disposto con Delibere del Consiglio regionale n.151/1999 e n.26/2000, sono ammessi a partecipare alle consultazioni elettorali del Consorzio 2 Alto Valdarno istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r.79/2012.

3.2. Il commissario di cui all'articolo 33, comma 3 della l.r.79/2012 pubblica gli elenchi degli aventi diritto al voto per i comuni sopra richiamati per un periodo di giorni 30 consecutivi nel corso dei quali i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche.

3.3. Il commissario si pronuncia sugli eventuali reclami ed approva l'elenco definitivo il giorno successivo alla scadenza del termine per la pubblicazione.

3.4. Le liste dei candidati del Consorzio 2 Alto Valdarno, qualora comprendano candidati compresi tra gli iscritti degli elenchi degli aventi diritto al voto per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda, possono essere presentate e consegnate nei tre giorni successivi all'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto di cui al paragrafo 3.3.